



CITTA' DI BRINDISI

Nr. 8636 di rep.

OGGETTO: Cessione di suolo di proprietà comunale alla Cooperativa Edilizia "Amicizia" - s.r.l. sito nel Quartiere S. Elia - Legge 18.4.1962 n. 167.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettanta, il giorno *undici* del mese di *giugno* in Brindisi e nel Palazzo di Città. Avanti di me dott. Giuseppe Genovese, nato a Contessa Entellina (PA) - Segretario Generale Reggente del Comune di Brindisi, sono personalmente comparsi i signori:

- 1) Dott. Francesco Arina, nato a Taranto il 18.5.1919, Sindaco del suddetto Comune, nel cui nome ed interesse agisce e stipula;
- 2) Sig. Chiffi Pietro, nato a Ruffano (LE) il 6.6.1935, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Società Edilizia Cooperativa "Amicizia" con sede in Brindisi via Egna-
zia n. 42, costituita per atto Notar Bruno Franco di Lecce n. 104717 di rep. in data 26.2.1969, registrato in Lecce il 1°.3.1969 al n. 50, giusta mandato conferitogli dall'as-
semblea dei Soci in data 20.5.1970, n. 2 che al presente atto si allega sotto la lettera "A".

Persone cognite della cui identità personale io sono certo.

Le parti, col mio consenso, rinunziano all'assistenza dei testimoni.

SI PREMETTE

- che, con delibera G.M. n. 767 del 17.5.69 (atto allegato al presente contratto come parte integrante sotto la lettera "B", rinviata dalla G.P.A. con ordinanza n. 8471 del 13.6.1969 ed approvata successivamente dalla stessa G.P.A. in via eccezionale e con condizioni nella seduta del 22.8.1969 al n. 9858/4, fu disposto di assegnare, in via di massima alla Cooperativa Edilizia "Amicizia" un suolo edificatorio di proprietà comunale, sito nel quartiere S.Elia, compreso nel piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, ai sensi della Legge 18.4.1962 n. 167.

- che, con delibera G.M. n. 889 del 5.5.1970, (qui allegata sotto la lettera "C"), approvata dalla G.P.A. il 22.5.1970 al n. 8557/4, (qui allegata sotto la lettera "C"), è stato disposto di cedere alla Cooperativa Edilizia "Amicizia", con sede in Brindisi mq. 1.737- di suolo di proprietà comunale sito al quartiere S.Elia al prezzo di L. 4.650- al mq., pari al L. 8.077.050-, in esecuzione della Legge 18.4.1962 n. 167.

CIO' PREMESSO

le costituite parti convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 - La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Art. 2 - Il dott. Francesco Arina, nella dichiarata sua

qualità, cede, vende e trasferisce alla Società Cooperativa Edilizia "Amicizia", qui rappresentata nella sua dichiarata qualità, dal Sig. Pietro Chiffi che accetta mq. 1.737- (millesettecentotrentasette) di suolo di proprietà comunale sito al Quartiere S. Elia.

Detto suolo confinerà a Nord ed est con futura strada di quartiere, a sud con suolo da assegnare ad altre Cooperative, ad ovest con futuro asilo.

Nel catasto terreni di Brindisi detto suolo è riportato alla partita 821/20630 - ed è da staccarsi per mq. 1.737- dal foglio 75 - particella 153 - are 26,95 RAL 113,04 RDL 1434,67 - vigneto 3° - Il suolo oggetto della presente compravendita viene intestato alla Cooperativa Edilizia "Amicizia" alla particella 313 - are 17,37 - RDL 286,60 - RAL 22,58.

Per una più esatta indicazione del suolo compravenduto, le parti contraenti fanno espresso riferimento alla pianta che si allega al presente atto sotto la lettera "D", nella quale l'intera superficie è tinteggiata in rosso, ritenendosi che detto allegato fa parte sostanziale ed integrante del presente contratto.

Peraltro, per nulla valgono inesattezze, imprecisioni od omissioni nella descrizione del suolo e nella indicazione dei mappali, intendendosi, così, che il Comune di Brindisi abbia ceduto, come in effetti cede al sig. Pietro Chiffi,



Handwritten signature or initials.

nella espressa sua qualità di Presidente della Cooperativa Edilizia "Amicizia", l'immobile indicato nella pianta allegata al presente atto sotto la lettera "A", nonché ogni suo diritto uso ed azione relativamente alle aree stesse e suoi annessi, adiacenze e pertinenze.

Art. 3 - Il Comune dichiara, altresì, che il suolo compravenduto è di sua esclusiva e piena proprietà libero da qualsiasi ipoteca, peso, privilegi fiscali, servità, vincoli o gravami di sorta.

In relazione a quanto precede, il Comune venditore presta ampia garanzia per la evizione ai sensi di legge, sollevando, ora per il futuro la Cooperativa acquirente, da ogni e qualsiasi eventuale molestia, responsabilità o danno da chiunque potesse derivargli al riguardo.

Art. 4 - Il suolo di cui trattasi dovrà essere destinato esclusivamente alla costruzione di alloggi a carattere economico popolare, sotto l'osservanza scrupolosa delle norme previste dalla legge 13.4.1962 n. 167 ed, in particolare, dall'Art. 17 di detta legge e di ogni altra norma di legge o regolamento applicabili.

Art. 5 - Il sig. Pietro Chiffi, nella sua dichiarata qualità, conferma ed accetta espressamente le condizioni che la assegnazione di massima alla Cooperativa del suolo di cui trattasi, disposta con la richiamata delibera G.M. n. 767 del 17.5.69, notificata il 23.10.1969, ha validità per la

durata di anni due dalla notifica della delibera stessa, con l'intesa che, qualora entro tale termine non abbia avuto inizio la costruzione degli alloggi da parte della Cooperativa assegnataria, l'assegnazione stessa resterà priva di efficacia, con diritto solo alla restituzione del prezzo pagato.

Art. 6 - Il sig. Pietro Chiffi, sempre nella sua dichiarata qualità rinunzia, espressamente e preventivamente ad ogni azione di risarcimento da parte di tutti i soci della Cooperativa acquirente nel caso di ritardo, comunque giustificato, nella esecuzione da parte del Comune delle opere di urbanizzazione primaria che il Comune stesso è tenuto a realizzare in esecuzione della richiamata legge n. 167.

Art. 7. - Il prezzo del suolo, oggetto della presente compravendita, liberamente convenuto dalle parti contraenti è stabilito in L. 8.077.050= (lire ottomilionisettantasette milacinquanta), in ragione di L. 4.650= al mq. che la Cooperativa acquirente ha verato al Comune, giusta bolletta di quietanza di pari importo n. 766 del 11-6-70 della Tesoreria Comunale.

Il Dott. Francesco Arina, nella dichiarata sua qualità rilascia alla Cooperativa Edilizia "Amicizia" ampia, finale e liberatoria quietanza a saldo, dichiarando che null'altro avrà da pretendere per nessun motivo, relativamente all'og-

getto di questo contratto.

Art. 8 - La proprietà dell'immobile ceduto ed il trasferimento del possesso legale e materiale del suolo di cui si trattasi passa alla Cooperativa Edilizia all'atto stesso della presente stipulazione.

Art. 9 - Le parti rinunziano a qualsiasi ipoteca nascente dal presente atto ed esonerano il Conservatore dei R.R. di Lecce dall'iscrizione di essa ed ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 10 - Le spese tutte relative al presente atto, niuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Cooperativa acquirente.

Art. 11 - Ai fini della tassa di bollo e di registrazione la stessa Cooperativa chiede di poter usufruire della agevolazioni fiscali previste dal R.D. del 28.4.1933, n. 1165 e D.P.R. 25.6.1933 n. 492 e della legge 2 luglio 1949 n. 408 e successive modificazioni, nonché da disposizioni più favorevoli riguardanti l'edilizia economica e popolare e le Cooperative edilizie.

Art. 12 - Il presente contratto è immediatamente impegnativo per la Società Cooperativa acquirente, mentre lo sarà tale per il Comune soltanto dopo il prescritto visto prefettizio di esecutività.

Del che è stato redatto il presente contratto che viene da me Segretario letto alle parti, le quali lo dichiarano con-

forme alla loro volontà e meco lo sottoscrivono.

^{IL SINDACO}
F.to Francesco Arina

^{IL PRESIDENTE DELLA COOP.}
F/to Chiffi Pietro

^{IL SEGRETARIO GENERALE REGG. TE}
F.to Giuseppe Genovese

PREFETTURA DI BRINDISI - N.9337/2.1.18/4^a li 20.6.70

Visto, si rende esecutivo. p. IL PREFETTO F.to Gustapane

UFFICIO REGISTRO -BRINDISI - Esatte £.Sessantanovemila-

seicentoquaranta - Reg.to il 3.7.1970 al n.1197 Mod.I.

PL Cassiere f.to illeggibile Il Direttore f.to Rinaldi

Per copia conforme all'originale per uso *legale*

9/7/1970

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Giuseppe Genovese

